

## **EMILIA ROMAGNA FACTOR S.p.A.**

### **FOGLIO INFORMATIVO PER OPERAZIONI DI ACQUISTO DI CREDITI DI IMPRESA (Factoring)**

Bologna, 2 Aprile 2012

#### **INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**

denominazione: **EMILIA ROMAGNA FACTOR SPA** (abbreviabile in **EMIL-RO FACTOR SPA**)

Gruppo di appartenenza: Gruppo Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.

Sede Legale: Strada Maggiore, 29 - 40125 BOLOGNA

Codice Fiscale: 02231420361 Partita IVA: 04297210371

tel. 051 6482111 – 051 267271

fax 051 6182199 – 051 267557

sito internet [www.emilro.it](http://www.emilro.it)

Posta elettronica: [emilro@emilro.it](mailto:emilro@emilro.it)

Elenco Generale Intermediari finanziari: 28.310

Elenco Speciale Intermediari Finanziari: art. 107 D. Lgs. 385/9: ABI 19432-4

REA 0366365 Reg. Imprese e Cod. Fisc. 02231420361 – P. Iva 04297210371

Cap. Soc. € **36.393.940** i. v. Riserve da bilancio anno **2010**: € **28.914.195**

*offerta fuori sede, dati del **SOGGETTO CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CLIENTE**  
(es. dipendente, commerciale, promotore finanziario, agente in attività finanziaria)*

Qualifica	_____
Estremi dell'iscrizione in albi o elenchi (se soggetti iscritti)	_____
Indirizzo	_____
Telefono	_____
E-mail (se esistente)	_____

#### **CHE COS'È IL FACTORING:**

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori. Fra i servizi, finanziari e non, che costituiscono il factoring si annovera anche la valutazione dell'affidabilità della clientela.

#### **Factoring pro solvendo**

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

#### **Rischi a carico del cliente**

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

#### **Factoring pro soluto**

Operazione di factoring con rischio della società di factoring del mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti unicamente dovuto ad insolvenza, nei limiti di quanto concordato con il cedente per ciascun debitore.

L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di ottenere dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

#### **Rischi a carico del cliente**

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare alla scadenza tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

#### **Maturity Factoring**

Operazione di factoring che prevede il pagamento del corrispettivo a una data fissata di comune accordo tra il cedente e la società di factoring. La data può coincidere con le scadenze dei crediti ceduti oppure essere successiva.

La società di factoring può concedere ai debitori ceduti dilazioni di pagamento, a titolo oneroso, rispetto alla scadenza dei crediti ceduti.

Il maturity factoring può essere pro soluto o pro solvendo.

L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali, di programmare i flussi relativi agli incassi, di ottenere – in caso di pro soluto - dalla società di factoring la garanzia del pagamento e di disporre di una fonte di finanziamento.

#### **Rischi a carico del cliente**

Il cliente garantisce l'esistenza dei crediti ceduti, e la possibilità in capo alla società di factoring di incassare tali crediti, e si fa carico di eventuali contestazioni del debitore ceduto.

In caso di pro solvendo, se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.

#### **CONDIZIONI ECONOMICHE MASSIME APPLICABILI**

<b><u>Operazioni in Euro</u></b> <b><u>Tasso massimo applicabile</u></b>	Tasso fisso:	8,700% con capitalizzazione posticipata (capitalizzazione con periodicità di liquidazione mensile, trimestrale, annua).
		8,700% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto.
	Tasso indicizzato:	Spread di 790 bps su anticipazioni in valuta euro rispetto al tasso di riferimento Euribor (periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annua-divisore: 365). In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione mensile in aumento o diminuzione (indicizzazione) in funzione dell'andamento del parametro.
		PRIME RATE ("Tasso di rifinanziamento Marginale" della Banca Centrale Europea maggiorato di 2,75%) aumentato di uno spread di 420 bps (capitalizzazione posticipata con periodicità di liquidazione mensile, trimestrale, annua).
Tasso di mora		media Euribor 3 mesi, rilevabile da "Il Sole 24 Ore", aumentata di uno spread di 700 bps con addebito posticipato e capitalizzazione mensile. Attualmente sulla base del parametro indicato il tasso nominale annuo risulta pari al 8,079%

Il TASSO EFFETTIVO GLOBALE MEDIO (TEGM) previsto dall'art. 2 della legge usura (L. 108/1996), relativo alle operazioni di factoring, può essere consultato nell'apposito avviso visionabile nei locali aperti al pubblico (e sul sito internet [www.emilro.it](http://www.emilro.it)) della società di factoring.

<b><u>Operazioni in Valuta Estera</u></b> <b><u>Tasso massimo applicabile</u></b>	Tasso fisso:	8,700% con capitalizzazione posticipata (capitalizzazione con periodicità di liquidazione mensile, trimestrale, annua).
		8,700% in caso di addebito anticipato con le modalità in uso per lo sconto.
	Tasso indicizzato:	Massimo Libor a 12 mesi, rilevato per la valuta di competenza il 1° giorno del mese da "Il Sole 24 Ore", aumentato di uno spread di 600 bps con addebito posticipato e capitalizzazione mensile.

#### **ALTRE CONDIZIONI PRATICATE – CONDIZIONI MASSIME**

	<b><i>VOCI</i></b>	<b><i>Costi Applicati per ogni cessione</i></b>	<b><i>Costi Applicati Mensilmente</i></b>
Commissioni di gestione	Commissioni di factoring pro solvendo	2% flat	1% mensile

	<b>VOCI</b>	<b>Costi Applicati per ogni cessione</b>	<b>Costi Applicati Mensilmente</b>
	Commissioni con assunzione del rischio di insolvenza dei debitori ceduti (pro soluto)	3,75 % flat	1,50% mensile
	Commissioni di plusfactoring su crediti scaduti <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro solvendo</li> <li>• Pro soluto</li> </ul>	1% flat 1% flat	0,50% 3,00 %
	Commissioni di plusfactoring su crediti scaduti / in essere <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pro solvendo</li> <li>• Pro soluto</li> </ul>	1% flat 1% flat	0,50% 3,00 %
	Commissioni per il rilascio di Fideiussioni	2,00% per anno o frazione d'anno	

**Altre condizioni e spese**

	Istruttoria pratica cedente (una tantum)	€ 550,00
	Rinnovo pratica cedente (annuale)	€ 350,00
	Istruttoria pratica debitore (annuale)	€ 130,00 per debitore
	Spese di tenuta conto	€ 155,00 per trimestre
	Spese per notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	Addebito spesa sostenuta
	Spese "handling", per presentazione	€ 13,00
	Spese "handling", per ogni distinta	€ 13,00
	Spese "handling", per ciascun documento rappresentativo dei crediti ceduti (fatture)	€ 13,00
	Spese per incasso a mezzo procedure elettroniche (Riba, RID)	€ 10,00 per ogni RID e/o RIBA oltre € 10,00 per presentazione/ distinta
	Spese per incasso tramite effetti, e/o altri mezzi d'incasso di tipo cartaceo	€ 15,00 per ogni effetto oltre € 15,00 per presentazione/ distinta
	Spese per richiamo effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 25,00
	Spese per proroghe di scadenza effetti, documenti e/o altri mezzi d'incasso	€ 25,00
	Spese per insoluti a fronte di effetti, e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	€ 25,00
	Spese per richieste d'esito a fronte di effetti, documenti	€ 25,00
	Spese per bonifico	€ 25,00
	Spese per invio documentazione alla clientela	€ 25,00
	Spese fax (per pagina)	€ 25,00
	Canone Home Factoring annuale	€ 200,00
	Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	€ 25,00
	Spese per certificazione a Società di revisione od a terzi	€ 150,00
	Concorso spese legali denuncia insolvenza	€ 100,00 per singola denuncia

Valute applicate alle erogazioni	Assegni Bonifici	10 giorni lavorativi
Valute applicate su incassi	Assegni	10 giorni lavorativi
	Assegni circolari	10 giorni lavorativi
	Bonifici	10 giorni lavorativi
	Accrediti SBF di effetti e/o altri mezzi d'incasso sia cartacei sia elettronici	12 giorni fissi se su piazza 20 giorni fissi se fuori piazza

Oltre alle condizioni economiche sopra riportate, si aggiunge il rimborso degli oneri sostenuti per spese bancarie, postali, di esazione tramite terzi, assolvimento dell'imposta di bollo su effetti, documenti contabili ecc. ed IVA in quanto dovuta.

## **RECESSO, CHIUSURA RAPPORTO E RECLAMI**

### **Recesso e norme sulla trasparenza del rapporto**

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura rapporto.

Ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico Bancario - TUB), la Società di factoring, quando previsto dal contratto e qualora sussista un giustificato motivo, potrà modificare unilateralmente le condizioni contrattuali (tassi, compensi e altre condizioni contrattuali). Tali modifiche dovranno essere comunicate nei modi previsti dalla legge e con un preavviso minimo di due mesi. Le modifiche si intenderanno approvate ove il Cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data di applicazione delle modifiche stesse. In tal caso, in sede di liquidazione del rapporto, il Cliente avrà diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto**

15 giorni

### **Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Il cliente può inviare direttamente all'Ufficio Reclami della ns. Società presso Strada Maggiore n. 29, 40125 Bologna (Bo), o per via telematica al seguente indirizzo di posta elettronica: [emilro@emilro.it](mailto:emilro@emilro.it), una comunicazione concernente le proprie rimostranze. Emilia Romagna Factor è tenuta a dare risposta al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e ad indicare, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento.

Il cliente rimasto insoddisfatto o il cui reclamo non avesse avuto esito nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione da parte di Emilia Romagna Factor può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario si può consultare il sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/>, chiedere presso le filiali della Banca D'Italia oppure chiedere alla società di factoring. La guida pratica che riassume le informazioni sull'Arbitro Bancario Finanziario ed il modulo per ricorrere All'Arbitro sono scaricabili dal sito <http://www.arbitrobancariofinanziario.it/> o, in alternativa, dal sito <http://www.emilro.it/trasparenza.html>.

Ai fini della risoluzione stragiudiziale delle controversie ed in relazione all'obbligo di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010 n.28 di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria, il Cliente e l'intermediario dovranno ricorrere ad un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'obbligo di esperire il procedimento di mediazione, di cui sopra, si intende assolto dal Cliente anche in caso di ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

**N.B.: Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso**

Le operazioni sono regolate dalle **clausole contrattuali** che vengono riportate integralmente nelle **"Condizioni Generali per le future operazioni di factoring"**.

#### **Legenda esplicativa delle principali nozioni contrattuali**

**Factor** : oltre alla ns. Società indica il Factor estero o la Società corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale;

**Fornitore/Cedente** : l'impresa Cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring

**Debitore**: la persona fisica o giuridica – italiana o straniera – tenuta ad effettuare al fornitore il pagamento di uno o più crediti;

**Credito**: i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi la somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal debitore in pagamento di beni e servizi od a titolo diverso;

**Cessione**: il negozio giuridico mediante il quale il fornitore trasferisce i propri crediti esistenti e/o futuri come sopra definiti;

**Notifica**: comunicazione al Debitore della intervenuta cessione del credito, tramite la quale il debitore è impegnato ad effettuare i pagamenti esclusivamente a favore del Factor;

**Corrispettivo della cessione**: importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore, dovuto dalla società di factoring al cliente cedente al momento dell'effettivo incasso (factoring pro solvendo) od alla scadenza dei crediti ceduti nei termini concordati (maturity factoring), o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo (factoring pro soluto).

**Pagamento del corrispettivo** : pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente del corrispettivo della cessione dovuto al momento dell'effettivo incasso o alla scadenza dei crediti ceduti (maturity), o, in caso di assunzione del rischio di solvenza del debitore, alla data convenzionalmente pattuita con il Factor.

**Pagamento anticipato del corrispettivo**: pagamento operato dal Factor al Fornitore/Cedente in tutto od in parte del corrispettivo dei crediti ceduti, effettuato prima dei termini previsti per il pagamento, di cui sopra, a discrezione del Factor.

**Assunzione da parte del Factor del rischio di mancato pagamento**: assunzione da parte del Factor del rischio di solvenza del debitore ceduto, previa determinazione del relativo plafond.

**Plafond pro soluto**: limite massimo dell'importo dei crediti per i quali il Factor è disposto a garantire la solvenza del debitore.

**Compensazione volontaria** : diritto del Factor di trattenere somme e compensare i propri debiti con propri crediti a qualsiasi titolo vantati nei confronti del Fornitore/Cedente, ancorché non ancora liquidi od esigibili;

**Compensi del Factor**: commissioni ed ogni qualsivoglia ulteriore corrispettivo pattuiti tra il Fornitore/Cedente ed il Factor per le prestazioni rese dal Factor nello svolgimento del contratto di factoring.

Capitalizzazione degli interessi: Una volta accreditati e addebitati sul conto, gli interessi sono contati nel saldo e producono a loro volta interessi.

**Interessi** : corrispettivo periodico dovuto dal Fornitore/Cedente al Factor in ragione del pagamento anticipato del corrispettivo dei crediti ceduti.

**Tasso di mora** : tasso di calcolo degli interessi dovuti al Factor in caso di ritardato pagamento di una somma di denaro da parte del Fornitore/Cedente.

**Valuta** : data di addebito o di accredito presa a riferimento per il calcolo degli interessi.

**Commissione di plusfactoring**: commissioni calcolate su crediti in essere o scaduti

**Spese handling**: spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso (es. fatture, bolle, distinte, effetti).

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di riferimento aumentarlo di un quarto cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il tasso limite così determinato ed il tasso medio non può essere, in ogni caso, superiore a otto punti percentuali. **Reclamo**: ogni atto con cui il Cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, e-mail) alla Società di factoring un suo comportamento o un'omissione.

**N.B.:** *Le condizioni indicate nel presente FOGLIO INFORMATIVO non costituiscono offerta al pubblico e sono valide sino a nuovo avviso.*